

CONSIGLIERA DI PARITÀ



DONNE al LAVORO

CONSIGLIERE/I DI PARITÀ'



DONNE e UOMINI al LAVORO

IL RUOLO DELLA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ' NELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'



Dott.ssa Monica Paparelli
Consigliera di Parità- Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016 , n. 14
Norme per le politiche di genere e per una nuova
civiltà delle relazioni tra donne e uomini.

CAPO V artt. 30...41

Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne

Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza- Protocollo unico regionale (30/01/2018)

PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE DELLA REGIONE UMBRIA

Centro per le Pari Opportunità (CPO)

Istituito con legge regionale
15 aprile 2009, n. 6

Consigliera di Parità regionale effettiva e supplente

D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198
Codice delle pari opportunità

Finalizzato a combattere le discriminazioni esistenti in ragione del sesso di appartenenza, ovvero a garantire una valida uguaglianza tra generi in ogni ambito sociale ed economico.

Uguaglianza tra i due generi sessuali, da intendersi non tanto in linea formale (Costituzione), quanto piuttosto sostanziale *“rimuovendo quegli ostacoli di ordine economico e sociale”*.

- **Libro I: Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna**
- **Libro II: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali**
- **Libro III: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici**
- **Libro IV: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civile e politici**

Legge di bilancio n. 205/2017- modifica al Codice

L'articolo oggetto di rivisitazione è stato il numero 26 del D.Lgs 198/2006, rubricato "Molestie e molestie sessuali". Così facendo, il Legislatore ha voluto dare una tutela più ampia alle lavoratrici ed ai lavoratori che denunciano discriminazioni per molestia o molestia sessuale, ampliandone così la portata.

LE CONSIGLIERE E I CONSIGLIERI DI PARITÀ

La figura della Consigliera di parità era stata introdotta con l'art. 8 Legge n. 125 del 1991, il quale ha stabilito che tale soggetto, presente a livello nazionale, regionale e provinciale, è chiamato a presidiare la condizione della donna nel mercato del lavoro.

Il D.Lgs. n. 196/2000 (e ora **il Capo Quarto del Decreto Legislativo n. 198 del 2006**) ha introdotto una nuova disciplina strutturalmente unitaria delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Le consigliere regionali e provinciali sono designate dalla Regione e dalla Provincia ma nominate con decreto del Ministro del Lavoro.

Il ruolo delle consigliere appare centrale oggi nella strategia di intervento per sanzionare le discriminazioni e per incentivare le azioni positive.

Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

Nell'esercizio di tali funzioni, le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

COMPITI E FUNZIONI CONSIGLIERE// Art. 15 Codice Pari Opportunità

Rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;

Promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

Promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;



COMPITI E FUNZIONI CONSIGLIERE/

Art. 15 Codice Pari Opportunità



**Protocollo d'intesa con ispettorato
interregionale del lavoro
4 aprile 2018**
**Protocollo di intesa con sindacati
11 Ottobre 2018**

Sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;

Promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

Collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

COMPITI E FUNZIONI CONSIGLIERE/

Art. 15 Codice Pari Opportunità



**ASIMMETRIE DI GENERE NELLA
SOCIETA' UMBRA
Donne e uomini, lavoro e
discriminazioni in Umbria
27 marzo 2019**

Diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

Verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive

Collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

COMPITI E FUNZIONI CONSIGLIERE/I

Art. 15 Codice Pari Opportunità


comma 2

- Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai **comitati di sorveglianza** di cui al regolamento (CE) n. 1260/99,
- Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle **commissioni di parità del corrispondente livello territoriale**, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale é componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11. 3.

GENDER GAP 2018 (World Economic Forum)



L'ITALIA È AL 82° POSTO SU 144 PAESI NEL MONDO PER CAPACITÀ DI COLMARE LE DIFFERENZE DI GENERE



11°



12°

Necessità di consulenza e parere legali per assistenza lavoratrici/ori discriminati in base al genere sia per possibili conciliazioni stragiudiziali che per percorsi giudiziari per violazioni ai sensi del codice delle pari opportunità.

I CASI DELLE CONSIGLIERE/I



Corso di alta formazione per avvocati e avvocate in materia antidiscriminatoria di genere Aprile-giugno 2019

AGENDA ONU 2030

per uno sviluppo sostenibile

5 PARITÀ DI GENERE



- 5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze
- 5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo
- 5.c Adottare e intensificare una politica sana ed **una legislazione applicabile** per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli

Omicidio di una donna da parte di un uomo, omicidio che trae origine dal patriarcato, cioè da quella ideologia che mira a controllare le donne, a punire quelle che resistono alla violenza e a colpevolizzarle per averla provocata

Dian Russel, sociologa e criminologa statunitense (1992)

Non si tratta solo di una parola in più nel vocabolario, “ma anche e soprattutto di un rovesciamento di prospettiva, di **una sostanziale evoluzione culturale prima e giuridica poi**”


Accademia della Crusca, 2013

FEMMINICIDIO

Donne uccise da uomini perché sono donne

Il femminicidio rappresenta una parte preponderante degli omicidi di donne, con la caratteristica della maturazione in ambito familiare o all'interno di relazioni sentimentali poco stabili.

In Italia ogni due giorni (circa) viene uccisa una donna



Dare un nome ad un problema è essenziale sia per far sorgere consapevolezza sulla sua esistenza sia per agire
Bretty Friedan, femminista americana

Rimuovere e sminuire il problema attraverso “tattiche di occultamento della violenza maschile”

Patrizia Romito, prof.ssa associata di Psicologia sociale, Università di Trieste

EUFEMIZZARE:

etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, per offuscarne la gravità e la responsabilità di chi l'ha compiuto

COLPEVOLIZZARE:

affermare in qualche modo che le donne sono responsabili della loro morte deresponsabilizzando il colpevole

PSICOLOGIZZARE:

considerare l'uomo che uccide come pazzo o depresso e quindi bisognoso di terapia psicologica

“sulla scorta di diversi dati, si dimostra che, su oltre 400 casi, solo il 3,6% degli uomini che hanno ucciso una donna erano portatori di una malattia mentale. Nella stragrande maggioranza dei casi, gli assassini sono uomini violenti, aggressivi, con personalità antisociale ed egoistica, che non tollerano la possibilità per la donna di operare scelte diverse ed autonome”

Claudio Mencacci, Presidente della Società italiana di Psichiatria

LA VIOLENZA ECONOMICA

Come interagiscono violenza e indipendenza economica

Indagine condotta **a livello europeo** dalla *Fundamental Human Rights Agency* (FRA) su 40.000 donne rappresentative dei vari paesi.

Molte donne lasciano il lavoro quando si sposano o fanno un figlio, dietro richiesta del marito/compagno. Questo a volte è il primo passo per esercitare il controllo completo sulla loro vita quotidiana da parte dell'uomo, attraverso il ricatto dei soldi, secondo il vecchio adagio che chi porta i soldi a casa decide.

Con l'emancipazione economica, la violenza sulle donne si sposta e cambia target. Lo spostamento avviene dallo spazio privato della violenza per mano del partner a quello pubblico delle molestie sessuali.

Nell'ambito dello spazio privato cambiano i target: **il rischio di violenza domestica si attenua, per esempio nei confronti di mogli o compagne che arrivano a guadagnare quanto il partner, ma aumenta per mogli o compagne che rompono gli stereotipi guadagnando più del partner.**

Davanti a questa struttura di ingiustizia che sulla base di una differenza biologica genera una differenza sociale tutti quanti siamo chiamati a prendere posizione. Davanti ad una ingiustizia non esiste la neutralità: o la combatti oppure la sostieni.
Michela Murgia



GRAZIE

Credo che da questa storia o ne usciamo tutti, uomini e donne, o non ne esce nessuno
Michela Murgia



Perugia, 18 ottobre 2019
Dott.ssa Monica Paparelli
Consigliera di Parità- Regione Umbria





Perugia, 18 ottobre 2019
Dott.ssa Monica Paparelli
Consigliera di Parità- Regione Umbria





Perugia, 18 ottobre 2019
Dott.ssa Monica Paparelli
Consigliera di Parità- Regione Umbria





Perugia, 18 ottobre 2019
Dott.ssa Monica Paparelli
Consigliera di Parità- Regione Umbria

